

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(TOGNI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SEGNI)

col **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

col **Ministro del Tesoro**

(TAMBRONI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

NELLA SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1959

Norme interpretative della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sulle acque e sugli impianti elettrici delle zone montane

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 dicembre 1953, n. 959, intesa a favorire il progresso economico-sociale delle zone montane, ha imposto un sovracanone annuo di lire 1.300 per Kw nominale a carico delle grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, aventi le opere di presa nel perimetro dei bacini imbriferi montani, determinati a norma della legge stessa.

L'importo di tali sovracanoni è destinato ai Comuni il cui territorio è compreso in tutto

o in parte nell'ambito dei suddetti bacini imbriferi.

In pratica la legge 27 dicembre 1953 non ha potuto conseguire integralmente gli scopi per i quali è stata emanata, in quanto, anche per la incertezza della sua formulazione, ha dato luogo a non pochi dubbi di interpretazione, i quali hanno costituito una remora alla sua integrale applicazione ed ai conseguenti benefici effetti che si attendevano.

I dubbi insorti e non ancora potuti risolvere riguardano taluni punti fondamentali della legge.

Si è discusso e si discute se il sovracanone sia o meno applicabile alle derivazioni non gravate dall'onere di cui all'articolo 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle utilizzazioni delle acque pubbliche; se l'annualità del sovracanone debba essere versata alla data di scadenza o a quella di decorrenza del canone demaniale e debba, inoltre, essere corrisposta soltanto nel caso in cui l'impianto sia stato attuato; se, infine, il sovracanone stesso sia dovuto anche per le concessioni perpetue e gratuite o comunque esenti da canone demaniale.

Poichè i dubbi traggono fondamento da una non chiara e non precisa formulazione della legge, mentre non vi è dubbio che questa, essendo destinata a creare adeguati fondi per l'economia montana, volle imporre l'onere del sovracanone su tutte indistintamente le grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, rientranti nel perimetro dei detti bacini imbriferi, indipendentemente dall'esistenza di particolari si-

tuazioni che eventualmente potessero portare alla esclusione del nuovo onere imposto, al fine di assicurare rapidamente il pieno raggiungimento delle finalità della legge medesima, si è predisposto l'unito disegno di legge avente carattere interpretativo. Con esso vengono eliminati i dubbi e le incertezze alle quali si è accennato.

L'articolo 1 stabilisce in modo chiaro ed inequivocabile quali sono, agli effetti della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i bacini imbriferi montani del territorio nazionale, dato che il bacino costituisce l'elemento determinante dei soggetti attivi e di quelli passivi del sovracanone imposto.

Gli articoli 2, 3 e 4 in conformità allo spirito animatore della legge, meglio chiariscono, precisandole, le norme dei commi ottavo e nono dell'articolo 1 della legge del 1953, nel senso suddetto di attuare la massima estensione della legge stessa.

L'articolo 5, infine, stabilisce che le norme, essendo interpretative, hanno effetto dal 14 gennaio 1954, data di entrata in vigore della legge vigente.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La delimitazione dei bacini imbriferi montani è quella stabilita con i decreti emessi dal Ministero dei lavori pubblici in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, in base ai criteri indicati dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici salvo i casi in cui si sia incorsi in errori materiali.

Art. 2.

I concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, quando le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa ricadano in tutto o in parte nel perimetro dei bacini imbriferi montani, sono tenuti al pagamento del sovracanone annuo di lire 1.300 di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, per ogni Kw di potenza nominale media concessa.

Art. 3.

Il sovracanone di cui alla citata legge è dovuto anche se sulla relativa concessione non gravino oneri comunque dipendenti dall'applicazione dell'articolo 52 del testo unico

11 dicembre 1933, n. 1775, ed anche se si tratti di concessione anteriore al decreto-legge 20 novembre 1916, n. 1664, o perpetua o gratuita o esente in tutto o in parte del canone demaniale.

Art. 4.

Il sovracanone deve essere versato annualmente, per ciascuna concessione, contemporaneamente al pagamento dell'annualità del canone demaniale ad essa relativa e nel caso di concessioni esenti dal canone demaniale dalla data in cui questo sarebbe dovuto.

Qualora l'impianto entri in funzione in tutto o in parte prima che cominci a decorrere il canone demaniale, il sovracanone corrispondente alla utilizzazione attuata, è dovuto alla data di entrata in funzione anche parziale dell'impianto stesso.

Per le concessioni anteriori al 14 gennaio 1954 per le quali era già dovuto a tale data il canone demaniale, deve essere versato il rateo corrispondente al periodo dal 14 gennaio (data di entrata in vigore della suddetta legge) alla data di decorrenza della prima annualità del canone stesso immediatamente successivo.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 14 gennaio 1954, data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 959.